



ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO DEL 5 FEBBRAIO 2024

TRA

l' **Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica** (di seguito, per brevità, “Università” o “Ateneo”), con sede in Roma, Via Eudossiana n. 18 C.F. 80209930587 e partita I.V.A 02133771002, in persona del Direttore pro Tempore Prof. Ing. Massimo Pompili;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” e congiuntamente con l’Università, “le Parti”), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto in data 5 febbraio 2024 tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica e la Sogesid S.p.A., volto a disciplinare il rapporto tra le parti sotto il profilo procedurale ed amministrativo/finanziario, nell’ottica di avviare un’azione sinergica in materia di tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile, in coerenza con le rispettive *mission* e prerogative istituzionali;

CONSIDERATO che la collaborazione avviata tra le Parti consente il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico su tematiche ambientali che vedono un coinvolgimento istituzionale della Società, fornendo un valore agli output ed alle prestazioni specialistiche previste;

CONSIDERATO che, in sede di attuazione dell’Accordo Quadro, è emersa l’esigenza delle Parti di condurre specifiche verifiche e approfondimenti rispetto alle modalità di ingaggio che legittimano il perfezionamento dell'atto di specie, in aderenza alla fattispecie dell'accordo di collaborazione disciplinata dall'art. 15 della legge 241/1990;

ATTESO che, sulla base di tale previsione, risulta necessario rimodulare l'impianto dell'Accordo recependo gli elementi essenziali caratterizzanti il rapporto di collaborazione, configurando in particolare i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori quale mero rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività, in luogo del riconoscimento di un corrispettivo a fronte dei servizi resi;

RITENUTO altresì di dover prevedere nell’Accordo Quadro, in ordine alle modalità di coinvolgimento per prestazioni di “supporto tecnico scientifico”, specifica clausola con la quale

prefigurare il ricorso a procedure di affidamento diretto ai sensi del vigente codice appalti (escludendo da tale ambito i servizi di progettazione e di ingegneria/architettura);

CONSIDERATO infatti che, in assenza della suddetta previsione a monte nell'ambito dell'Accordo Quadro, le Parti si vedrebbero preclusa la possibilità di operare sulla base di tale strumento;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di disciplinare la proprietà dei risultati derivante dall'attuazione dell'Accordo Quadro, in aderenza alle modalità previste a tal fine dalla fattispecie dell'atto di collaborazione;

ATTESA pertanto la necessità di addivenire alla stipula del presente Addendum all'Accordo Quadro del 5 febbraio 2024, volto a recepire quanto sopra esplicitato;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 (Modalità di attivazione delle iniziative)

1. L'art. 4 dell'Accordo Quadro del 5 febbraio 2024, è sostituito dal seguente:

- “1. L'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo Quadro avrà luogo attraverso specifici Atti di Attivazione, aventi ad oggetto l'attività specifica richiesta da Sogesid S.p.A. e contenenti ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'efficace svolgimento del servizio.*
- 2. Per le attività di tirocinio vi sarà un Atto di Attivazione dedicato alla disciplina in materia.*
- 3. Ogni Atto di Attivazione sarà proposto, a mezzo pec, all'Università, la quale provvederà, entro e non oltre dieci (10) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dello stesso, a trasmettere, a mezzo pec, l'accoglimento o meno dell'istanza, corredata, in caso di accettazione, dalla proposta operativa ed organizzativa. Qualora l'attivazione dovesse prevedere il riconoscimento del rimborso spese per l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo Quadro, il riscontro dovrà contemplare pertinente quadro di dettaglio.*
- 4. Concluso l'iter congiunto di verifica e approfondimento della documentazione di cui al comma 2, Sogesid S.p.A. provvederà a trasmettere all'Università, a mezzo pec, l'Atto di Attivazione consolidato, ai fini del conseguente avvio delle attività nei termini e secondo le modalità previsti dalla proposta operativa ed organizzativa, nel rispetto dei singoli Atti di Attivazione.*
- 5. Qualora la Sogesid S.p.A. ravvisasse l'esigenza di ricorrere a servizi di consulenza tecnico-scientifica funzionali alla realizzazione delle commesse di competenza, la medesima Società potrà procedere all'affidamento diretto all'Università delle prestazioni necessarie, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.”*

Articolo 3

(Oneri della collaborazione tecnico-scientifica, modalità e termini di pagamento)

1. L'art. 5 dell'Accordo Quadro del 5 febbraio 2024, è sostituito dal seguente:

Articolo 5

(Oneri della collaborazione tecnico-scientifica, modalità e termini di pagamento)

- “1. Salvo quanto diversamente previsto dagli Atti di Attivazione di cui all'art.4, dal presente Accordo quadro non potrà discendere alcun onere di natura economico-finanziaria per le Parti sopra rappresentate.*
- 2. Il rimborso all'Università, qualora previsto, sarà quantificato sulla base degli specifici incarichi conferiti dalla Sogesid S.p.A. al medesimo Ateneo, secondo quanto previsto all'art. 4.*
- 3. Gli eventuali pagamenti a favore dell'Università, a titolo di contributi di ricerca per il rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività, saranno erogati secondo termini e modalità definiti di volta in volta a corredo delle offerte tecniche – con relativa quotazione delle spese - presentate dalla medesima Università rispetto ai singoli Atti di Attivazione di cui all'art. 4.”*

Articolo 4

(Proprietà dei risultati)

1. L'art. 6 dell'Accordo Quadro del 5 febbraio 2024, è sostituito dal seguente:

- 1. La proprietà degli output realizzati in attuazione dell'Accordo di collaborazione è in via ordinaria di entrambe le Parti contraenti. Gli Atti Attuativi di cui all'art. 4 possono, tuttavia, disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base dell'Accordo, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta, ferma restando in ogni caso la facoltà del Dipartimento di utilizzarli a fini scientifici ed accademici.*
- 2. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente atto, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.*
- 3. I risultati delle attività svolte in esecuzione dell'Accordo Quadro potranno essere oggetto di pubblicazioni previo consenso scritto di entrambe le Parti che ne concorderanno le modalità e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.*

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste dall'Accordo Quadro del 5 febbraio 2024, citato nelle premesse.

Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Ingegneria Astronautica,
Elettrica ed Energetica
Il Direttore pro Tempore
Prof. Ing. Massimo Pompili

Sogesid S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Errico Stravato

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.